



Modulo Unità Didattiche di Base:

**Il sistema sportivo italiano,
il Terzo settore;
cenni giuridici, amministrativo fiscali
e lavoristici.**

Bologna 28/09/2019 - Dott. Alessandro Mastacchi (Arsea Srl)

Versione n. 3.0 - agosto 2019

Materiali realizzati con la collaborazione di ARSEA Srl

L'ordinamento sportivo ed il Terzo settore

Le associazioni e società sportive dilettantistiche

- Requisiti
- Attività
- Agevolazioni contabili e fiscali
- Strumenti di tutela

Collaborare nelle associazioni sportive

- Gli istruttori sportivi: la qualifica
- L'istituto del compenso sportivo
- La responsabilità in ambito sportivo
- La tutela sanitaria in ambito sportivo

Obiettivi del percorso formativo: acquisire consapevolezza su...

- 1) *benefici e vincoli dell'operare all'interno di un soggetto dell'ordinamento sportivo piuttosto che organizzare attività sportiva attraverso una realtà profit o operare all'interno di una realtà profit;*
- 2) *benefici e vincoli dell'operare all'interno di una associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro e di come il nostro comportamento/la nostra comunicazione può incidere sulla dimostrazione effettiva del rispetto di quei vincoli in caso di controlli;*
- 3) *benefici e vincoli di una associazione sportiva dilettantistica che intende assumere la veste di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE: la progettazione, i contributi pubblici e privati, i servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni, la promozione di attività diverse da quelle sportive riconosciute CONI e le agevolazioni quando si tratti di attività di interesse generale;*
- 4) *le tipologie di rapporti di collaborazione retribuita, vincoli e benefici del percettore compensi sportivi, la responsabilità dell'istruttore sportivo e del socio di una associazione, la tutela sanitaria in ambito sportivo;*

per essere abili rispetto a:

- 1) *come ci si relaziona con i soci;*
- 2) *quali aspetti è necessario prendere in considerazione quando si comunicano le attività anche con i social network;*
- 3) *quale rapporto c'è tra l'istruttore / la dirigenza / i soci praticanti ed i tesserati.*

***L'ordinamento sportivo
ed il Terzo settore***

La definizione di SPORT

❑ Manca in Italia una definizione di SPORT.

❑ La definizione di SPORT offerta dal Consiglio d'Europa:

“qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”.

❑ Il CONI ha adottato delle Delibere che elencano le discipline sportive ammissibili per l'iscrizione nel Registro CONI: la Delibera n. 1566 del 20/12/2016, parzialmente modificata con la Delibera n. 1568 del 14/2/2017, dalla Delibera del 10/05/2017 e fine quella del 19/12/2017. Tale intervento viene giustificato nella convinzione che

“il CONI debba adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive”.

La definizione di **ORDINAMENTO SPORTIVO**

Complesso delle **norme** che **disciplinano** l'**attività sportiva**, sia di **origine statale** che **regionale**, sia di **emanazione autonoma** da parte di **organi sportivi**.

L'**ordinamento sportivo** è costituito, per la maggior parte, da **regole stabilite** e fatte osservare da tali organi, nell'**ambito delle competenze** e dei **compiti loro demandati** dalle leggi.

E' prevista una **riserva in via esclusiva** agli organi di giustizia sportiva delle questioni attinenti l'**osservanza** e l'**applicazione delle regole sportive** per garantire il corretto svolgimento delle attività e assicurare l'**irrogazione eventuale delle sanzioni disciplinari sportive**.

L'organizzazione delle attività sportive

Soggetti dell'ordinamento sportivo

- Enti di promozione sportiva (UISP), Federazioni e Discipline sportive associate
- Associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica)
- Società a responsabilità limitata sportive dilettantistiche
- Società cooperative sportive dilettantistiche


Associazioni senza scopo di lucro a carattere ricreativo

Vincolati dalla normativa di carattere fiscale e dall'eventuale affiliazione ad Enti Nazionali

Soggetti PROFIT

In qualsiasi forma costituiti (società/ditte individuali)

L'ordinamento sportivo dilettantistico in Italia



Cos'è il Terzo settore?

Il concetto di **Terzo settore** (o settore non-profit) deriva dalla considerazione dell'esistenza nel sistema economico e sociale di un **primo settore** (lo **Stato**) e di un **secondo** (il **mercato**). In tal senso si identifica usualmente il Terzo settore, con quell'insieme di attività produttive che non rientrano né nella sfera dell'impresa capitalistica tradizionale (poiché non ricercano un profitto), né in quella delle ordinarie amministrazioni pubbliche (in quanto si tratta di attività di proprietà privata).

L'espressione **Terzo settore** identifica quegli enti che operano e si collocano in determinati settori, ma non riconducibili né al mercato né allo Stato e che sono una vasta realtà sociale, economica e culturale.

Chi sono gli Enti del Terzo settore?

Gli **Enti del Terzo settore (ETS)** sono una particolare categoria di enti introdotti nell'ordinamento giuridico italiano dal **D.Lgs. n. 117/2017**.

L'Art.4 del decreto definisce **ETS** le **organizzazioni di volontariato**, le **associazioni di promozione sociale**, gli **enti filantropici**, le **imprese sociali**, incluse le **cooperative sociali**, le **reti associative**, le **società di mutuo soccorso**, le **associazioni, riconosciute o non riconosciute**, le **fondazioni** e gli **altri enti di carattere privato diversi dalle società** costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale** in forma di **azione volontaria** o di **erogazione gratuita di denaro, beni o servizi**, o di **mutualità** o di **produzione o scambio di beni o servizi**, ed iscritti nel **Registro Unico Nazionale del Terzo settore**.

Le ASD/SSD sono Enti del Terzo settore?

Potenzialmente si perché...

- 1) sono organizzazioni senza scopo di lucro;
- 2) perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 3) sono organizzazioni che svolgono una attività espressamente riconosciuta come identificante il Terzo settore, ossia “*organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*” (art.5 lettera t Codice del Terzo settore).

Chi deve SUBITO confrontarsi con la Riforma del Terzo settore?

ASD ISCRITTE NEI REGISTRI DELLE APS/ODV	ASD ISCRITTE NELL'ANAGRAFE DELLE ONLUS	ASD CON SCOPI ANCHE NON SPORTIVI
<p>Dovranno verificare:</p> <ol style="list-style-type: none">1) se sussistono ancora i requisiti di legge per assumere tale qualifica: APS risorse umane retribuite non superiore al 5% dei soci o al 50% dei volontari;2) se è necessario modificare lo statuto (si provvede entro il 30/06/2020);3) quali novità entrano in vigore subito e quali dopo	<p>Dovranno valutare se iscriversi nel Registro Unico del Terzo settore e in quale sezione, ossia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) categoria generica,2) APS,3) ODV,4) Impresa sociale.	<p>Perderanno le agevolazioni (ex art.148, 3° comma TUIR) sulle imposte dirette, ma non sull'iva (se mantengono la qualifica di ENC), relativamente ai corrispettivi percepiti da soci per</p> <ul style="list-style-type: none">- attività non sportive,- attività sportive non riconosciute dal CONI <p>ex art.89, c.4.</p>

Lo sport nel Terzo settore: benefici

	SOLO ASD	ASD + ETS
Rapporti convenzionati	Si gestione impiantistica (art.90)	Si anche per altri servizi (es: convenzioni con le scuole)*
Contributi pubblici	Si ma non in via continuativa	Si anche stabilmente*

**“L'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (c.d. RUNTS), subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9” (ex art.4 L.106/2016).*

Lo sport nel Terzo settore: vincoli

Per mantenere le attuali agevolazioni in materia di imposte dirette (defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci) è necessario assumere la veste di associazione di promozione sociale (APS), gli altri ETS non hanno questa agevolazione.

Per essere APS l'associazione deve operare prevalentemente grazie all'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35 D.lgs. 117/2017) e potrà ricorrere a risorse umane retribuite solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale. In ogni caso, il numero di persone in qualsiasi forma retribuite non può essere superiore al 50% dei volontari o al 5% del numero degli associati (art. 36 D.lgs. 117/2017).

Agevolazione	ASD	APS IN FUTURO
Non pago le imposte dirette sui corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività istituzionali e per beneficiare di prestazioni accessorie	Art. 148 terzo comma TUIR	Art.85 D.lgs. 117/2017
Non applico l'IVA sui corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività istituzionali e per beneficiare di prestazioni accessorie	Art. 4 DPR IVA	Art. 4 DPR IVA
Sulle entrate commerciali pago le imposte in modo forfettario	L. 398/91	Art.85 D.lgs. 117/2017

Essere associazione sportiva

Le ASD/SSD sono tali e accedono alle agevolazioni di settore

quando sono associazione/società senza scopo di lucro ...

- 1) dotate di uno **statuto registrato** che abbia implementato i requisiti di cui all'art.90 della Legge 289/2002 e i requisiti ex art. 148, ottavo comma, del TUIR rispettosa dei principi di:
 - democraticità: i soci partecipano alla vita associativa, non sono meri fruitori di servizi sportivi;
 - trasparenza: i libri sociali sono consultabili dai soci, ivi compreso il bilancio;
 - assenza di scopo di lucro diretto ed indiretto: non posso retribuire i collaboratori in misura superiore al 20% di quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento;
- 2) che hanno trasmesso il **Modello EAS**, salvo eccezioni;
- 3) che organizzano **attività sportive dilettantistiche espressamente riconosciute dall'ordinamento sportivo**;
- 4) **affiliate** ad una Federazione sportiva Nazionale, Disciplina sportiva Associata o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- 5) **iscritte nel Registro CONI** (con stampa del relativo certificato);

Il Registro CONI 2.0: Cos'è?

☞ Il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, è istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in regola con l'art. 90 della L.289/2002.

☞ L'iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti gli affiliati (in regola con l'art. 90 della L.289/2002), agli EPS - Enti di Promozione Sportiva, FSN - Federazioni Sportive Nazionali, DSA - Discipline Sportive Associate che svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo Sportivo di appartenenza e che abbiano un numero minimo di tesserati atleti /figure tecniche, coerenti con la disciplina sportiva svolta.

☞ Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI (i cui dati sono direttamente nella disponibilità del Ministero dell' Economia e delle Finanze -Agenzia delle Entrate) possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Il Registro CONI 2.0: quali informazioni obbligatorie?

- 1) l'anagrafica della ASD/SSD, del presidente, del vicepresidente, e degli altri consiglieri;
- 2) l'indicazione degli impianti dove si svolge l'attività;
- 3) il caricamento del .pdf di atto costitutivo, statuto, documento di identità del presidente, della richiesta/rinnovo di affiliazione;
- 4) informazioni legate al singolo tesserato quali l'anagrafica, la tipologia di tesseramento e la disciplina praticata;
- 5) informazioni relative ad ogni singola attività didattica (corsistica) quali la disciplina, il tecnico responsabile ed i partecipanti attraverso l'indicazione dei relativi codici fiscali, la durata e la periodicità della frequenza;
- 6) informazioni relative alle attività sportive e formative organizzate dall'Organismo sportivo affiliante alle quali partecipano i tesserati della singola ASD/SSD

Il Registro CONI 2.0: come ed entro quando?

Le informazioni devono essere trasmesse attraverso la piattaforma

<https://areariservata2.uisp.it>

Delibera Consiglio Nazionale CONI n° 1574 del 18/7/2017 consultabile su:

https://www.coni.it/images/registro/2017_07_18_-_CN_-_DEL._N_1574_-_APPROVAZIONE_REGOLAMENTO_REGISTRO.pdf

L'obbligo è operativo dal 2019 ma la Giunta Nazionale CONI (lettera prot.125825899PU) ha comunicato agli Organismi sportivi di sospendere fino al 30 settembre 2019 i vincoli di caricamento delle informazioni relative alle attività sportive (attività competitive/agonistiche), formative (formazione degli operatori sportivi) e didattiche (corsi sportivi organizzati) sul Registro 2.0. Ne consegue che ASD/SSD hanno modo di inserire, modificare o cancellare le attività didattiche non inserite o erroneamente inserite con riferimento al periodo 1/1/2019 entro il 30/9/2019.

Il Registro CONI 2.0: quali discipline sportive ammissibili?

Quali sono le discipline che consentono l'iscrizione nel Registro CONI?

Le discipline riconosciute dal CONI sono quelle risultanti dalle Delibere adottate dal Consiglio Nazionale CONI: ad oggi quindi la Delibera del 10/05/2017, come integrata dalle discipline indicate nel corso dell'adunanza del 19/12/2017.



**Ogni Organismo Sportivo delibera le discipline “organizzate”
vedi delibera del Consiglio Nazionale UISP del 23 giugno 2018.**

Privacy: il Regolamento UE 2016/679 – GDPR

Anche le associazioni e società sportive, lo ricordiamo, sono chiamate ad adeguarsi alla normativa in materia di privacy!

Quali le norme da rispettare?

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- GDPR (Regolamento europeo 2016/679) adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016

Cosa fare?

Informativa, acquisizione del consenso, valutazione di rischi e predisposizione del registro del Trattamento dei dati, conferimento degli incarichi, informazione/formazione degli operatori.

Come adempiere?

Consigli pratici sono reperibili nella Circolare n. 29/2017-2018 – PRIVACY COSA FARE? scaricabile sulla Piattaforma ‘Servizi per le per le associazioni e le società sportive – Sezione CIRCOLARI dell’Area Riservata web Uisp 2.0 <https://areariservata2.uisp.it>

L'affiliazione e l'iscrizione nel Registro CONI

- Affiliarsi implica rispettare Statuto e Regolamenti dell'Organismo affiliante
- posso affiliarmi a più FSN/DSA/EPS riconosciute CONI: vedi elenco su www.coni.it. Solo le organizzazioni ivi indicate possono garantire il riconoscimento CONI
- la UISP procede all'iscrizione nel Registro CONI solo se vengono fornite tutte le informazioni dall'ASD/SSD
- l'iscrizione al Registro CONI si perfeziona con la stampa del certificato da conservare agli atti a cura dell'ASD/SSD

L'assistenza gestionale alle associazioni UISP

- ❑ Vuoi costituire una ASD? Prima verifica che le discipline che vuoi promuovere siano espressamente riconosciute dal CONI
- ❑ Non sai come fare? **Chiedi assistenza al Comitato Territoriale, che si avvale, tra l'altro, del supporto del Referente/Responsabile del Servizio Regionale Consulenze. Se il consulente regionale ha bisogno di confrontarsi, usufruisce del Servizio Nazionale Consulenze**
- ❑ Vuoi essere sicuro che il tuo statuto sia a norma per l'iscrizione nel Registro CONI? Il Comitato, in sede di affiliazione, controlla che siano indicate le clausole di cui all'art.90
- ❑ **Vuoi essere aggiornato sulle novità** del settore? Hai dei dubbi sulla corretta gestione dell'associazione o società sportiva dilettantistica? Vuoi modificare lo statuto?

Attraverso la Piattaforma 'Servizi per le per le associazioni e le società sportive – Sezione CIRCOLARI dell'Area Riservata web Uisp 2.0 <https://areariservata2.uisp.it>



trovi le circolari di aggiornamento sulle novità di interesse per il settore, la Guida pratica per le associazioni e società sportive, la modulistica e approfondimenti su tutela sanitaria e diritto d'autore. Manca qualcosa? Segnalalo al Comitato: provvederemo ad arricchire la GUIDA se è un tema di interesse generale!

Le agevolazioni fiscali

Non pago imposte dirette né applico l'IVA (*salvo eccezioni*) su:

- quote di adesione;
- contributi liberali;
- attività di raccolta fondi occasionale, ma si applica l'IVA se sono in regime 398 (art.143 TUIR + art.25 L.133/99);
- servizi convenzionati con Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto servizi , ma si applica l'IVA se la prestazione non è IVA esente (art.143 TUIR);
- corrispettivi specifici versati da SOCI/TESSERATI per attività:
 - A) inerenti ai fini istituzionali: quote di iscrizione a corsi o manifestazioni sportive (art.148, 3° c. TUIR);
 - B) complementari ai fini istituzionali: es: noleggio del posto barca del natante utilizzato per l'attività sportiva; quota per l'utilizzo degli armadietti in impianto sportivo (art.148, 3° c. TUIR);
 - C) le seguenti entrate esclusivamente in qualità di affiliata UISP:
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel BAR CIRCOLISTICO quando strumentale e accessoria all'attività istituzionale (art.148, 5° c. TUIR);
 - attività di viaggi e soggiorni strumentali all'attività istituzionale, soggetta però ad IVA (art.148, 5° c. TUIR).



Agenzia delle Entrate Circolare n.18 del 1/8/2018

Soci e tesserati: quali differenze?

CHI SONO I TESSERATI?

Dipende dall'Organismo affiliante. All'interno della UISP vengono tesserati:

- a) i soci delle ASD affiliate su richiesta degli stessi attraverso la ASD. Questi partecipano alla vita democratica UISP attraverso l'elezione dei delegati che vengono convocati ai congressi UISP;
- b) i frequentatori della SSD affiliate su richiesta degli stessi attraverso la SSD. Questi partecipano alla vita democratica UISP attraverso l'elezione dei delegati che vengono convocati ai congressi UISP;
- c) i c.d. TESSERATI INDIVIDUALI, ossia persone che vengono tesserate direttamente dal Comitato in quanto svolgono la propria attività direttamente con lo stesso e partecipano alla vita democratica UISP attraverso l'assemblea dei soci individuali e la conseguente elezione dei delegati che vengono convocati ai congressi UISP.

UN TESSERATO PUO' PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' DELLA ASD SENZA DIVENTARNE SOCIO?

L'ASD non può richiedere la TESSERA per chi non sia proprio socio ma una persona già tesserata UISP può partecipare alle attività organizzate da altra ASD UISP senza diventarne necessariamente socio.

ATTENZIONE !!!!!!! NON DEVE VENIR MENO IL PRINCIPIO DELLA DEMOCRATICITA' PARTECIPATIVA AL SODALIZIO

Le agevolazioni e semplificazioni in regime 398

Se svolgo attività commerciale (*ES: sponsorizzazioni*) e non supero € 400.000,00 di entrate commerciali, posso optare per il regime di cui alla L.398/1991:

- ❑ **forfetizzazione delle imposte** dirette (base imponibile 3% dei ricavi commerciali + plusvalenze) e dell'IVA (50% di quella introitata, 2/3 se cessione di diritti radio/televisivi);
- ❑ **semplificazioni adempimenti fiscali:** 1 solo registro IVA, niente split payment (Agenzia Entrate Circolare n.15/2015), niente reverse charge (Ag.E. Circolare n.14/2015) no fatturazione elettronica se non supero i 65.000 annui di volume di attività commerciale, restano esterometro (salvo che sia esente da fatturazione elettronica) e dichiarativi;
- ❑ **semplificazioni adempimenti contabili:** separazione attività istituzionale da commerciale ma anche tenuta di un semplice rendiconto economico-finanziario;



Circolare Agenzia delle Entrate n. 18 del 1/8/2018: solo per attività commerciali connesse all'attività istituzionale (sponsorizzazione del torneo) ma non per le attività diverse (es. ristorante) che saranno gestite in regime ordinario (IVA da IVA, liquidazione delle imposte dirette in via ordinaria, nessuna semplificazione contabile).

Cosa devo dimostrare al FISCO?

- ***L'effettiva natura associativa per cui...***
 - la corretta instaurazione del rapporto associativo nel rispetto dello statuto
 - l'idoneità delle modalità adottate per convocare le assemblee dei soci
 - la verbalizzazione delle assemblee con annotazione dei soci presenti
 - il verbale dell'assemblea dei soci che elegge il Consiglio direttivo e gli altri organismi elettivi nel rispetto delle scadenze del mandato indicate in statuto
 - l'assemblea dei soci approva la programmazione delle attività (*per ora non obbligatorio ma caldamente consigliato come espressione della sovranità assembleare*)
- ***La trasparenza gestionale per cui...***
 - l'assemblea dei soci approva:
 - il bilancio/rendiconto dettagliato in modo tale da essere intellegibile
 - la relazione sulle attività svolte (*per ora non obbligatorio ma caldamente consigliato*)
 - I verbali/documenti associativi devono essere accessibili ai soci

L'importanza dei LIBRI SOCIALI

E' essenziali per accedere alle agevolazioni del mondo associativo la tenuta di documenti attestati l'iscrizione dei soci all'associazione, l'approvazione del bilancio e l'elezione degli organi amministrativi da parte dell'Assemblea e l'assunzione delle delibere gestionali a cura del Consiglio direttivo.

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) per la prima volta introduce l'obbligo di tenuta dei LIBRI SOCIALI, ossia LIBRO SOCI, LIBRO VERBALI DEGLI ORGANISMI (Assemblea, Consiglio direttivo, eventuale Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri...).

Posso utilizzare la documentazione della UISP per il tesseramento come LIBRO SOCI?

Ciò è possibile al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) Verbale del Consiglio direttivo che delibera di adottare il documento con i dati di tutti i tesserati UISP come proprio libro soci: di per sé, infatti, il documento non attesta l'adesione alla ASD ma esclusivamente il tesseramento alla UISP;
- 2) tutti i soci devono essere necessariamente tesserati UISP.

Dovendo parlare di LIBRO SOCI, sarà inoltre necessario numerare le relative pagine.

Cosa devo dimostrare al FISCO?

- *La natura non lucrativa dell'associazione per cui...*
 - non è prevista distribuzione diretta di utili o proventi;
 - non è prevista distribuzione indiretta di utili o proventi e di conseguenza:
 - i collaboratori non vengono retribuiti in misura superiore del 20% rispetto a quanto previsto dal CCNL (in futuro 40%);
 - qualora siano erogate indennità di carica (quando non sia prevista da statuto la gratuità delle cariche elettive) queste non siano superiori a quelle previste per il presidente del collegio sindacale di una SPA. In futuro sarà necessario dimostrare che l'indennità sia proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non sia superiore a quella prevista in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - non vengono acquistati beni/servizi a valori superiori a quelli di mercato.

Cosa devo dimostrare al FISCO?

- *La circostanza che non sia assimilabile ad una attività commerciale per cui...*
 - **NO pubblicità commerciale** ma informazione istituzionale! Specificare sempre la natura di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA o SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA e che l'attività è rivolta a SOCI e TESSERATI;
 - **NO sconti/abbonamenti:** eventualmente riduzioni per politiche associative (che devono risultare da verbale, meglio se assembleare);
 - **NO siti internet che pubblicizzano curriculum che esaltano la professionalità** degli operatori quando sono retribuiti con compensi sportivi...

***Collaborare
nelle associazioni sportive***

Gli istruttori sportivi: la qualifica

- ❑ Manca una **normativa nazionale** sulla figura dell'istruttore sportivo (salvo istruttore di sci e vela);
- ❑ Alcune **Regioni** hanno legiferato in materia, salvo Molise, Sardegna, Provincia di Trento e Bolzano, Valle d'Aosta

Direttore Tecnico/Coordinatore		Istruttori		
laureato in Scienze motorie o diplomato ISEF	con qualifica rilasciata da FSN/EPS/DSA	con qualifica rilasciata da FSN/EPS/DSA	ISEF/ formazione professionale	Eventuali vincoli legati all'affiliazione
Sicilia, Lazio, Piemonte, Toscana, Umbria, Emilia Romagna	Emilia Romagna	Sicilia, Lombardia, Calabria, Lazio, Marche	Piemonte	Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Liguria, Umbria, Toscana, Puglia

Gli istruttori sportivi: la qualifica

- ❑ L'UISP riconosce esclusivamente la formazione e l'aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dal Regolamento Formazione approvato dal Consiglio Nazionale;
- ❑ Le attività sportive devono svolgersi con l'impiego di educatori, educatrici, tecnici, insegnanti, operatori di base, operatrici di base, operatori, operatrici, allenatori, allenatrici, formatori, formatrici, maestri/e (Regolamento di Formazione), figure che hanno frequentato i corsi UISP;
- ❑ in relazione ad ogni singolo corso, è necessario indicare nel **REGISTRO CONI il tecnico responsabile**.
Il tecnico tesserato UISP dovrà essere **qualificato UISP**, ossia:
 - 1) in possesso del TITOLO rilasciato dalla UISP per la disciplina – espressamente riconosciuta dal CONI – che promuove;
 - 2) In possesso di titoli TECNICI riconosciuti dalla UISP
 - diploma ISEF/Laureati in Scienze motorie;
 - Diplomati Accademia Nazionale di danza;
 - attestati rilasciati da FSN/DSA;
 - qualifiche o titoli rilasciati da altri EPS o Enti privati previa valutazione del singolo curriculum previa partecipazione al corso sulle UNITA' DIDATTICHE DI BASE e salvo aggiornamenti richiesti.

L'Albo Nazionale Formazione UISP

L'Albo Nazionale Formazione UISP (<https://alboformazione.uisp.it/>) è l'elemento di riconoscimento della **qualifica formativa e dell'aggiornamento delle figure "tecniche"**, gestito dall'UISP Nazionale e pubblicato sul sito internet e suddiviso nelle seguenti **sezioni**:

- Operatore/Operatrice Sportivo/a
- Tecnico/a, Insegnante, Educatore/Educatrice, Allenatore/Allenatrice, Animatore/Animatrice;
- Giudice, Arbitro, Cronometrista e figure similari;
- Dirigente;
- Formatore/Formatrice.


L'inserimento e la conseguente permanenza nell'Albo Nazionale Formazione UISP riguarda le figure riconosciute sopraindicate purché in regola:

- con il tesseramento UISP Dirigente/Tecnico;
- con quanto previsto dal Regolamento;
- con i successivi corsi di aggiornamento;
- con il pagamento di eventuali quote economiche.

Per supporto nell'inserimento dei dati accedete al TUTORIAL

<http://www.uisp.it/reggioemilia/formazione/albo-formazione-uisp>

La corretta gestione dei collaboratori



Collaboratori tesserati? Collaboratori soci?

La qualifica di tesserato è necessaria per potersi qualificare come soggetto dell'ordinamento sportivo. Se sono soggetto dell'ordinamento sportivo, posso giustificare il ricorso all'istituto del compenso sportivo che rappresenta una forma di collaborazione ENDOASSOCIATIVA che si distingue dal normale rapporto di lavoro in quanto l'obiettivo è collaborare alle finalità sportive dilettantistiche dell'ordinamento di cui sono parte.

La qualifica di socio dell'ASD con cui collaboro non è obbligatoria ma è opportuna perché se sono socio posso incidere sulle scelte organizzative dell'associazione e non posso essere percepito come persona che si limita a fornire “forza lavoro”.

Il lavoro gratuito

= ATTIVITA' PRESTATATA A TITOLO GRATUITO SALVO IL DIRITTO DI RICEVERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE, DEBITAMENTE DOCUMENTATE (= A PIÈ DI LISTA) E (*PREFERIBILMENTE*) PREVIAMENTE AUTORIZZATE.

Strumenti di tutela



Far sottoscrivere ai soci volontari la dichiarazione di volontà di svolgere l'attività a titolo gratuito. La dichiarazione non vincola in ogni caso le parti/l'amministrazione quando si dimostri in realtà l'esistenza di un rapporto di lavoro retribuito

Alcune sentenze affermano una sostanziale incompatibilità tra rapporto associativo e rapporti di lavoro retribuito quando la prestazione dedotta coincide con l'oggetto o lo scopo dell'associazione di cui si è membri.

La definizione di VOLONTARIO

- “1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.*
- 2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.*
- 3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (...)*
- 4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.*

D.Lgs. 117/2017

Il rimborso a piè di lista: la trasferta

VOLONTARI	PERCETTORI COMPENSI SPORTIVI/RIMBORSI FORFETTARI	DIPENDENTI/COCOCO
Anche all'interno del Comune	In Comune diverso (art.69 TUIR) intendendo il Comune dove risiede o ha dimora il percipiente (Ris.Agenzia Entrate 38/2014)	In Comune diverso rispetto a quello dove lavora il collaboratore (art.51 TUIR)

- 1) Delibera del Consiglio direttivo di autorizzazione all'utilizzo del veicolo proprio per la trasferta e definizione del parametro di erogazione del rimborso (Tabella Aci o, ad esempio, € 0,20 a km per tutti a prescindere dalla tipologia di veicolo in quanto importo < a tabelle ACI);

Il rimborso a piè di lista: la trasferta

2) presentazione della richiesta di rimborso dove indicare NOME E COGNOME

Data	Trasferta da ... a ...	Causale della trasferta	Indennità KM (Euroa Km)	Autostrada	Treno	Vitto	Taxi	Totale
								-

Allegando le pezze giustificative (es: *pedaggio autostradale*) e specificando se trattasi di:

- VOLONTARIO
- PERCETTORE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO
- DIPENDENTE/COCOCO
- PARTITA IVA: FA REDDITO ED E' SOGGETTO QUINDI A RITENUTA

I rimborsi forfettari in ambito sportivo

CHI PUÒ EROGARLI – ASD/SSD RICONOSCIUTE quindi solo soggetti iscritti nel Registro CONI + Enti di promozione sportiva (es. UISP), Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate in quanto **direttamente riconosciuti dal CONI**

A CHI E' POSSIBILE EROGARLI - istruttori, tecnici, allenatori, arbitri, collaboratori amministrativo - gestionali con riferimento a discipline espressamente riconosciute dal CONI

NON E' STATO APPROVATO L'ELENCO DELLE FIGURE CHE POSSONO RICEVERE TALI COMPENSI MA SI RITIENE CHE NON SIA POSSIBILE EROGARLI A:

- custodi degli impianti;
- addetti alle pulizie;
- addetti alla manutenzione dell'impianto;
- educatori non impegnati in attività non riconosciute come sportive dal CONI (*es: educatori retribuiti che collaborano in centri ricreativi estivi per attività che non presentano natura sportiva o che siano ludico-motorie*);
- persone che si occupano della contabilità dell'associazione ma che sono ragionieri/commercialisti (in quanto rientra nella loro professione);
- istruttori/allenatori già titolari di partita iva per lo svolgimento di detta attività;
- istruttori/allenatori che trarrebbero dall'attività un reddito conseguito nell'esercizio di arti o professioni o in relazione alla qualità di lavoratore subordinato.

Le collaborazioni amministrativo-gestionali

- ❑ natura amministrativo-gestionale della collaborazione = i compiti tipici di segreteria di una ASD/SSD quali la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti;
- ❑ natura non professionale;
- ❑ resi a società o associazioni sportive dilettantistiche;
- ❑ di natura continuativa, con coordinazione, inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e assenza del vincolo di subordinazione.

(Agenzia delle Entrate Circolare n.21 del 22/4/2003)

Regime fiscale = come compensi sportivi

Regime previdenziale e assicurativo = come compensi sportivi

Adempimenti: comunicazione preventiva al Centro per l'impiego (Ministero del Lavoro nota circolare del 14/02/2007) + LIBRO UNICO PER IL LAVORO (non c'è uniformità di interpretazione).

Rimborsi forfettari: strumenti/adempimenti

- ❑ Lettera di incarico;
- ❑ pagamento: sempre consigliato bonifico/assegno, obbligatorio per importi \geq € 1.000 (sanzione pecuniaria amministrativa) a partire dal **1/7/2018 obbligatorio** per le COCOCO amministrativo-gestionali (sanzione da 1.000 a 5.000 euro) ma vivamente consigliato per tutti;
- ❑ Quietanza/busta paga (non più soggetta a marca da bollo dal 1/1/2019) con certificazione dell'eventuale superamento complessivo del plafond dei 10.000;
- ❑ ASD versa le ritenute fiscali quando si superano € 10.000: entro il 16 del mese successivo data pagamento con Mod. F24, cod. trib. 1040. **Quali ritenute?** Secondo l'Agenzia delle Entrate (*Risoluzione 11/12/2012 n.106*) oltre all'IRPEF (23%) è necessario applicare le addizionali regionali e comunali.
- ❑ Il modello della **certificazione unica (CU)** va trasmesso per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo mentre va consegnato al lavoratore entro la scadenza 31 marzo;
- ❑ ASD inserisce i dati del percipiente nel **Modello 770** (sostituto di imposta) ma **solo se sono state applicate ritenute.**

Accordo di collaborazione

LE INFORMAZIONI DA FORNIRE	LE INFORMAZIONI DA RICEVERE
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> natura della collaborazione;<input type="checkbox"/> non vengono versati contributi previdenziali;<input type="checkbox"/> l'ONERE del percipiente di dichiarare l'eventuale sfioramento del plafond di 10.000 euro;<input type="checkbox"/> durata della collaborazione;<input type="checkbox"/> consenso trattamento dati ed eventuale conferimento incarico trattamento dati dei soci (PRIVACY) da parte del collaboratore.	<p>Il collaboratore deve dichiarare:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> di non svolgere professionalmente tale attività;<input type="checkbox"/> di non essere un dipendente pubblico oppure<input type="checkbox"/> di essere un dipendente pubblico e (per FSN/DSA/EPS ma NON per le ASD/SSD) di aver richiesto l'autorizzazione a svolgere l'attività. <p>L'istruttore dipendente pubblico se instaura infatti il rapporto con ASD/SSD deve dare semplice <u>comunicazione</u>.</p>

Compensi e Ispettorato del Lavoro

Volontà del Legislatore è ...

“riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro”.

L'Ispettorato del Lavoro ritiene però necessario verificare anche:

“sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività. A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell'attività”.

Ispettorato del Lavoro Circolare 1/2016

Compensi e qualificazione

L'Ispettorato del Lavoro chiarisce inoltre che:

- a) la titolarità di un attestato di partecipazione a corsi indetti dagli organismi dell'ordinamento sportivo necessari per il conseguimento della qualifica di istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc., così come la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal CONI "non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva".
- b) è possibile quindi fare ricorso ai c.d. rimborsi forfettari/compensi sportivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - 1) che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;
 - 2) che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Ispettorato del
Lavoro Circolare
1/2016

Rimborso forfettario: responsabilità

- 1) **rischio lavoristico**: qualificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 2) **rischio gestionale**: sospensione dell'attività quando viene accertata presenza di lavoratori non iscritti nel Libro unico del lavoro 20% del totale dei lavoratori presenti;
- 3) **rischio fiscale**: sanzione per omesso versamento delle ritenute fiscali;
- 4) **rischio previdenziale**: sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali all'(ex) ENPALS. **N.B.: anche per gli autonomi è il committente a dover versare i contributi se si tratta di collaboratore che opera all'interno di un impianto sportivo.**

Aprire la partita iva? Instaurare una COCOCO?

Le collaborazioni autonome **diventano rapporti di lavoro subordinato** quando si tratta di prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (= se svolgo l'attività in modo continuativa, la mia prestazione è ripetitiva e il committente stabilisce quando e dove devo essere presente, mi trasformo in lavoratore subordinato).

Non sono soggetti a questa trasformazione le collaborazioni:

- a) nei casi previsti da accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (**non sono ancora intervenuti in merito**);
- b) prestate da iscritti in albi professionali (**l'iscrizione ad associazioni professionali, come quella dei chinesologi, non rappresenta iscrizione ad albo professionale**);
- c) prestate da amministratori/revisori e partecipanti a collegi e commissioni;
- d) rese a fini istituzionali in favore di ASD/SSD ex art.90 L.289/2002 nonché (Interpello Ministero Lavoro 6/2016) in favore di FSN/EPS **MA** (Interpello Ministero Lavoro 6/2016) **la norma agevolativa è stata intesa con riferimento alle sole collaborazioni ex art.67 TUIR** (compensi sportivi) e non anche alle cococo o alle collaborazioni con partita iva.

Le collaborazioni in cui NON c'è ETERO-ORGANIZZAZIONE rimangono rapporti di lavoro autonomo MA si consiglia la certificazione del contratto c/o Commissioni (ex art.76 D.Lgs. 276/2003).

Aprire la partita Iva? Instaurare una COCOCO?

	Partita IVA	Collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> reddito di lavoro autonomo soggetto a ritenuta del 20% (salvo lavoratori autonomi in regime forfettario);<input type="checkbox"/> il collaboratore emette fattura con IVA al 22% (salvo lavoratori autonomi in regime forfettario);<input type="checkbox"/> il compenso erogato non incide sulla quantificazione dell'IRAP per la ASD/SSD.	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> reddito assimilato a quello di natura subordinata con conseguente applicazione delle medesime ritenute;<input type="checkbox"/> il committente deve predisporre la busta paga;<input type="checkbox"/> il compenso erogato incide sulla quantificazione dell'IRAP per la ASD/SSD.
Aspetti previdenziali	<p>In entrambi i casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> la contribuzione – quando le attività sono svolte all'interno di impianti sportivi e strumentali all'attività sportiva – è INPS (ex gestione ENPALS) = 33% di contributi di cui il 9,19% a carico del collaboratore;<input type="checkbox"/> i contributi previdenziali devono essere versati dal committente (ASD/SSD);<input type="checkbox"/> necessario espletare gli adempimenti previsti per la gestione ex Enpals.	

Aprire la partita Iva nel regime dei minimi (novità 2019)

Plafond massimo di ricavi	65.000 euro per gli istruttori sportivi.
Chi non può?	<p>i contribuenti residenti in Italia che nello stesso periodo d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito (es. agricoltura);- effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili;- sono soci di SSD di cui detengono il controllo e svolgano la stessa attività della SSD;- esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Per quanto tempo?	Per sempre se si rispettano i parametri.
Adempimenti?	I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime in esame, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), pena applicazione sanzione pecuniaria (da euro 250 a euro 2.000) ma è salva l'opzione, trattandosi del regime naturale.

Aprire la partita Iva nel regime dei minimi (novità 2019)

Ritenute?	Nessuna, sono i collaboratori a versarsi le imposte.
Tassazione?	<ul style="list-style-type: none">- Versa una imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali regionali/comunali e IRAP pari al 15% (5% se è una nuova attività per i primi 5 anni);- l'imponibile è rappresentato dal 78% dei ricavi e compensi, dedotti i contributi previdenziali.
IVA?	<ul style="list-style-type: none">- Non applica l'IVA sulla fattura e quindi non la liquida (salvo autoliquidazione dell'IVA per gli acquisti intracomunitari).
Dichiarazioni?	<ul style="list-style-type: none">- L'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime (comma 54) e dell'assenza della cause ostative (comma 57) va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Semplificazione adempimenti	<ul style="list-style-type: none">- No registrazione delle fatture/corrispettivi emesse/acquisti; no tenuta e conservazione dei registri e documenti (salvo fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione); no dichiarazione annuale iva; no spesometro; no comunicazione black list.

Aprire la partita Iva nel regime dei minimi (novità 2019)



Per saperne di più:

- Legge 145/2018 art. 1 commi 9 e 10. Si attende Circolare esplicativa dell'Agazia delle Entrate;
- Legge 190/2014 art. 1, commi da 56 a 75 applicabili quando compatibili + Agazia delle Entrate Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016.

***La responsabilità nelle associazioni
sportive dilettantistiche***

Quali tipi di responsabilità

Associazioni dotate di personalità giuridica

Delle obbligazioni risponde esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio.
L'associazione può esercitare azione di responsabilità contro gli amministratori (art.22 cod. civ.).



Come faccio ad ottenere la personalità giuridica?

Istanza alla Regione + possesso dei seguenti requisiti:
1) capitale minimo (20.000,00 in Toscana, 25.000,00 in Emilia Romagna) adeguato e congruo rispetto alle finalità istituzionali del sodalizio;
2)atto costitutivo e statuto del notaio.

Associazioni prive di personalità giuridica

“i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione” (art.38 cod. civ.)



Come faccio a tutelarmi?

Agisco solo in base ad una delibera (*del Consiglio direttivo/Assemblea*) che faccio sottoscrivere dai presenti. In questo modo posso chiedere loro il rimborso di quota parte di quanto versato al creditore.

Chi è potenzialmente responsabile?

un allievo si infortuna durante un corso?



Istruttore



Associazione (Presidente/Consiglio direttivo)

un atleta partecipa ad un torneo senza avere il certificato per attività agonistiche?



Organizzatore (Struttura di attività/gruppo organizzatore interno all'ASD) delegato



Associazione (Presidente/Consiglio direttivo)

Un atleta ha un infarto durante lo svolgimento di attività non agonistica e l'ASD non ha la disponibilità del certificato medico?



Persona preposta al ritiro dei certificati



Associazione (Presidente/Consiglio direttivo)

La responsabilità dell'istruttore sportivo

“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”

art.2048 cod. civ.

Sono responsabile...

<i>anche per danni prodotti da maggiorenni?</i>	<i>per danni prodotti a se stesso?</i>
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Giurisprudenza: no<input type="checkbox"/> Dottrina:<ul style="list-style-type: none">a) si se l'illecito ha diretto riferimento all'attività educativa svolta dal precettore;b) no se gli illeciti paiono collegati con l'attività didattica da un rapporto di occasionalità.	<p>Orientamento oscillante della giurisprudenza</p> <p>Da ultimo: NO (Cassazione Sez. Unite sentenza 27/06/2002 n.9346)</p>

Come mi libero da responsabilità?

Se riesco a provare di non aver potuto evitare il fatto: secondo la giurisprudenza è necessario provare di aver posto in essere tutte le misure possibili per prevenirlo.

Quando l'associazione viene chiamata in causa

“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”

Art.2049 cod.civ.

L'ASD è quindi solidalmente responsabile dell'operato dei propri istruttori

- quando c'è un rapporto di **occasionalità** tra le incombenze assegnate ai collaboratori ed il loro illecito;
- quando c'è un rapporto di **preposizione** tra l'associazione ed il collaboratore.

La responsabilità prevista dall'art.2049 del cod.civ. ha carattere di responsabilità **oggettiva**.

Il sodalizio - risarcito il danno – può esercitare azione di regresso nei confronti del collaboratore.

Quando devo chiedere il certificato medico?

Le attività si distinguono in attività di natura:

- 1. sportiva non agonistica:** certificato obbligatorio per tesserati che svolgono attività (DM 24/4/2013), rilasciato dal medico/pediatra assegnato dal Servizio Sanitario ovvero dal Medico sportivo previa (DM 8/8/2014) anamnesi ed esame obiettivo, completo della misurazione della pressione arteriosa + un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita (*elettrocardiogramma basale debitamente refertato annuale per over 60 che associano altri fattori di rischio cardiovascolare e per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare*). Per i minori tra gli 0 e 6 anni è il pediatra a dover valutare se effettuare i controlli (DM 24/2/2018);
- 2. sportiva agonistica:** certificato richiesto a tutti e rilasciato dal medico sportivo (DM 18/02/1982);
- 3. non agonistica ma ad elevato impegno cardiovascolare** quando **diretta a non tesserati** e patrocinata da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (*es: manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe*): certificato rilasciato dal medico/pediatra assegnato dal Servizio Sanitario o medico sportivo, con rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi (DM 24/4/2013).

Cosa succede se non ho il certificato medico?



+



↓

sanzione amministrativa da
€ 51,65 ad € 516,46 (ex art.2
Legge 1099/1971) **se l'attività era
agonistica**

↓

Decesso durante **torneo** il cui regolamento non
richiedeva l'acquisizione del certificato medico

↓

Responsabilità penale
del presidente per
omicidio colposo

↓

Responsabilità
civile dell'ente

Il defibrillatore

- 1) Tutte le ASD sono obbligate ad averlo?** Sono esonerate le ASD che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili;
- 2) devo averlo solo per le attività competitive o anche per gli allenamenti?** Si ritiene che sia necessario anche negli impianti sportivi dove si svolgono solo attività corsistiche: seppur il DM 26/6/2017 disciplini esclusivamente l'utilizzo nel corso di attività competitive, lo stesso non abroga il DM 24/4/2013 che prevede l'obbligo in tutte le strutture sportive;
- 3) cosa succede se utilizzo diversi impianti sportivi gestiti da altri?** E' possibile stipulare un accordo scritto con i gestori che garantiranno la presenza di defibrillatori e relativa manutenzione. *“L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione”* (DM 24/4/2013). La presenza di personale formato rimane a carico dell'asd, salvo per le attività agonistiche/diverso accordo/ diversa disposizione regionale;

DM 24/4/2013 +
DM 26/6/2017

Il defibrillatore

4) cosa succede se l'ASD partecipa ad una attività competitiva in un impianto sportivo gestito da terzi?

L'ASD (DM 2017) utilizza il defibrillatore messo a disposizione dall'ente organizzatore ma deve accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati:

- la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso;
- che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata.

5) e per lo sport in ambiente? E per le attività al di fuori di "impianti sportivi" a carattere permanente? Non si configura in questi casi l'obbligo di esserne dotati (DM 2017) ma **ATTENZIONE:**

- a) attività pericolosa (art.2050 c.c.);
- b) Regolamenti sportivi;
- c) Misure di sicurezza adottate in ottemperanza alle Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate!

CONSIGLIO. Il DAE deve essere integrato e coordinato con il sistema di allarme sanitario 118: chiedere al 118 quali sono i punti nel percorso di attività in ambiente muniti di DAE!

Esempi di attività che sono state considerate pericolose: attività venatoria, per l'utilizzo delle armi da fuoco, gestione di una pista di go-karts, gestione di uno stadio, di un maneggio: quando l'infortunio avviene al di fuori del maneggio ed il cavaliere sia inesperto, sci, sci nautico, alpinismo, gestione di una piscina.

5-11695 Coscia: Sull'obbligo della dotazione e impiego di un dispositivo salvavita nelle società sportive dilettantistiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con la loro interrogazione, i colleghi del Partito Democratico sottopongono alla mia attenzione la questione relativa all'introduzione dell'obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori anche per le società sportive dilettantistiche.

Il decreto che ho approvato in concerto col Ministro della Salute, onorevole Beatrice Lorenzin, e che è in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, pone fine alle proroghe all'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche, che venne introdotto con l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012.

Il decreto prevede un duplice obbligo.

In primo luogo, impone alle società sportive dilettantistiche che utilizzano un impianto sportivo permanente a dotarsi di un defibrillatore: senza la presenza di un dispositivo salvavita semiautomatico o a tecnologia più avanzata, l'impianto sportivo non potrà essere utilizzato, né per le gare né per gli allenamenti.

In secondo luogo, obbliga le società sportive dilettantistiche a garantire la presenza di una persona debitamente formata all'uso del dispositivo salvavita durante tutte le gare.

Gli anzidetti obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal

Coni (si veda a questo riguardo la delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni, consultabile sul sito istituzionale del Coni).

Sono escluse dall'obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo.

Sono altresì escluse dai menzionati obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell'allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).

Dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento, ci tengo a fare presente che l'approvazione di questo decreto rappresenta una tappa di un percorso più ambizioso.

Sono infatti già allo studio una serie di protocolli per prevedere l'obbligo di formazione all'uso dei defibrillatori a carico degli allenatori e degli arbitri: l'obiettivo finale è quello di garantire non soltanto l'esistenza del defibrillatore in ogni impianto sportivo, ma anche quella di assicurare che dove si pratica un'attività sportiva sia sempre presente una persona debitamente formata a farne uso.

In contrasto con il DM 24/4/2013: “Fermo restando l'obbligo della dotazione di DAE da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche, si evidenzia l'opportunità di dotare, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi palestre ed ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l'attività cardiovascolare”

Interrogazione
parlamentare 29/6/17

Le presenti slide sono state realizzate – con la collaborazione di ARSEA Srl - per l'attività didattica indicata in premessa e non rappresentano una trattazione esaustiva sugli argomenti affrontati.

Le slide non possono altresì essere diffuse, pubblicate, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

Grazie

UISP NAZIONALE – Sostenibilità e Risorse
Settore Bilancio e Consulenze
Largo Nino Franchellucci, 73 – 00155 Roma
www.uisp.it